



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 20 DEL 11.06.2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI RAREFAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI STABILITI CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2022 DEL 26/11/2018.

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	8 - CERFOGLI ERMANNO	P
2 - CAPPELLINI MONICA	P	9 - BONUCCI NADIA	P
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	10 - FRODATI MIRKO	P
4 - BENASSI CLAUDIO	P	11 - ROCCHI GIOVANNI BATTISTA	P
5 - SILVESTRINI ILENIA	P		
6 - CASTELLI JACOPO	P		
7 - FIOCCHI MARCELLO	P		

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice - Segretario Dott. **CASTELLI ANGIOLINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Viste:
 - la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 concernente “Norme per la disciplina del Commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114” e in particolare l’articolo 9 “Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori”;
 - la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 concernente “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49”;
 - la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49)”;

- Rilevato che con la suddetta legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 si è proceduto, tra l’altro, alla sostituzione del sopracitato articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 ridenominato “Esercizi commerciali polifunzionali”, il quale prevede:
- al comma 1 che “Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l’eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati”;
- al comma 2 che “Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:
- gestione di bed and breakfast, così come normati dall’articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità);
- gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall’articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
- gestione di locanda, così come normata dal comma 2, dell’articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
- gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell’articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 1 del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
- gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2 dell’articolo 6 (Strutture ricettive all’aria aperta) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
- gestione di parchi vacanza, così come normati dal comma 1, lettera d), e dal comma 7 dell’articolo 13 (Strutture ricettive all’aperto), dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79;
- al comma 3 che “I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti

dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.”;

- al comma 4 che “I Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.”;
- al comma 5 che “La Regione e gli enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), al fine di favorire l'insediamento, il mantenimento e il ripristino degli esercizi commerciali polifunzionali nelle aree di cui al comma 2.”;
- al comma 6 che “Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.”;
- al comma 7 che “Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.”;
- al comma 8 che “I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.”;
- al comma 9 che “Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.”;
-
- Richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.06..2009 mediante la quale, in conformità all'allora vigente art. 9, comma 1, L.R. n. 14/1999, vennero individuate le frazioni di Rovinella - Magrignana - come “aree fragili” nei comuni montani, al fine di consentire a tutte le imprese ivi presenti di partecipare al bando allora vigente per l'erogazione dei contributi nel settore del commercio di cui alla L. n. 266/97 Azione 1;
- Preso atto che, con legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 si è proceduto, tra l'altro, alla sostituzione del sopracitato articolo 9 della L.R. n. 14/1999;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 mediante la quale sono stati definiti, ai sensi del novellato comma 3, del citato articolo 9, i criteri per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, nonché i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio;
- Dato atto che i criteri definitivi con la sopra richiamata delibera di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 prevedono, in particolare:
- che nell'ambito dei propri territori, i Comuni individuano le aree con popolazione residente, inferiore a 3.000 abitanti, soggette a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e di servizi, sulla base della presenza, nell'area di riferimento, di un numero massimo di tre esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) ogni

1.000 abitanti, secondo il seguente rapporto:

$\frac{n. \text{ esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) dell'area}}{n. \text{ abitanti dell'area}} \leq 0,003$
--

- che sono considerate, comunque, zone soggette a fenomeni di rarefazione commerciale le aree con popolazione residente fino a 350 abitanti, nelle quali sia presente un solo esercizio commerciale del settore merceologico alimentare (o misto).
 - che i dati relativi alla popolazione residente e al numero degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) devono riferirsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della trasmissione, alla Regione Emilia-Romagna, del suddetto provvedimento.
 - che laddove le suddette aree non corrispondano all'intero territorio comunale, saranno individuate in base alla delimitazione ai fini censuari dei "centri abitati" o "nuclei abitati" o "aree sub comunali di censimento" (unità di decentramento amministrative e/o toponomastiche, quali circoscrizioni o frazioni), come definiti dall'Istat;
- Viste altresì le delibere di Giunta Regionale:
- n. 562 del 15.04.2019, con la quale è stato prorogato al 15 maggio 2019 il termine per la trasmissione alla Regione Emilia – Romagna da parte dei Comuni dell'atto di individuazione delle aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale;
 - n. 863 del 31.05.2019, con la quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 25 giugno 2019, data oltre la quale gli atti pervenuti non saranno presi in considerazione;
- Ritenuto, dunque, di individuare le aree del territorio comunale interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, secondo i criteri definitivi con delibera di Giunta Regionale sopra richiamata, n. 2022 del 26/11/2018, nelle aree del Comune, già individuate come "aree fragili" con il proprio atto deliberativo sopra richiamato;
- Accertato, tramite gli uffici comunali competenti per ogni frazione del territorio, il numero degli abitanti e degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) ivi presenti alla data del 31.12.2018, come segue:

FRAZIONE	NR. ABITANTI AL 31.12.2018	NR. ESERCIZI DI VICINATO SETTORE ALIMENTARE (O MISTO) AL 31.12.2018
ROVINELLA	46	1
MAGRIGNANA	6	0

- Sentita la relazione introduttiva del Sindaco;
- Acquisito sul presente atto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, e che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti favorevoli n° 8, Astenuti n° 3 (Bonucci Nadia, Frodati Mirko, Rocchi Giovanni Battista), Contrari n°0;

DELIBERA

1. Di individuare, per le motivazioni in premessa espresse che si intendono qui integralmente richiamate, le seguenti aree del territorio comunale interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, secondo i criteri definitivi con delibera di Giunta Regionale sopra richiamata, n. 2022 del 26/11/2018:

FRAZIONE	NR. ABITANTI AL 31.12.2018	NR. ESERCIZI DI VICINATO SETTORE ALIMENTARE (O MISTO) AL 31.12.2018
ROVINELLA	46	1
MAGRIGNANA	6	0

2. Di dare atto che il capoluogo di Montecreto e la frazione di Acquaria non costituiscono al 31/12/2018 aree soggette a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo in quanto il rapporto tra il numero di esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) e il numero degli abitanti presenti nell'area interessata supera il rapporto di cui alla DGRn. 2022 del 26/11/2018 dello 0,003.
3. DI ATTESTARE CHE:
Sia per Montecreto capoluogo sia per la frazione Acquaria, i servizi presenti sono comunque inadeguati in quanto il territorio è vasto ed i residenti non riescono a raggiungere agevolmente le zone (centri abitati) servite dalle strutture commerciali e servizi, se non attraverso l'utilizzo di mezzi propri.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà oggetto di aggiornamento nel caso si riscontrino che una o più delle aree individuate non sia più rispondente ai criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 ovvero sia necessario individuare ulteriori aree rispondenti ai suddetti criteri.
5. Di rimandare integralmente ai contenuti di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 per la definizione dei criteri e delle caratteristiche che le attività commerciali devono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio commerciale polifunzionale.
6. Di dare atto che agli esercizi commerciali polifunzionali potranno essere concesse eventuali agevolazioni da definirsi con specifiche deliberazioni e nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente.
7. Di trasmettere il presente atto al Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n° 8, astenuti n° 3 (Bonucci Nadia, Frodati Mirko, Rocchi Giovanni Battista), contrari n° 0, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per rispettare le scadenze dettate dalla Regione Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CASTELLI ANGIOLINA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 19/06/2019

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CASTELLI ANGIOLINA**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CASTELLI ANGIOLINA**



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 20 DEL 11.06.2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI RAREFAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI STABILITI CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2022 DEL 26/11/2018.

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	8 - CERFOGLI ERMANNO	P
2 - CAPPELLINI MONICA	P	9 - BONUCCI NADIA	P
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	10 - FRODATI MIRKO	P
4 - BENASSI CLAUDIO	P	11 - ROCCHI GIOVANNI BATTISTA	P
5 - SILVESTRINI ILENIA	P		
6 - CASTELLI JACOPO	P		
7 - FIOCCHI MARCELLO	P		

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice - Segretario Dott. **CASTELLI ANGIOLINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Viste:
 - la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 concernente “Norme per la disciplina del Commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114” e in particolare l’articolo 9 “Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori”;
 - la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 concernente “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49”;
 - la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49)”;

- Rilevato che con la suddetta legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 si è proceduto, tra l’altro, alla sostituzione del sopracitato articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 ridenominato “Esercizi commerciali polifunzionali”, il quale prevede:
- al comma 1 che “Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l’eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati”;
- al comma 2 che “Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:
- gestione di bed and breakfast, così come normati dall’articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità);
- gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall’articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
- gestione di locanda, così come normata dal comma 2, dell’articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
- gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell’articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 1 del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
- gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2 dell’articolo 6 (Strutture ricettive all’aria aperta) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
- gestione di parchi vacanza, così come normati dal comma 1, lettera d), e dal comma 7 dell’articolo 13 (Strutture ricettive all’aperto), dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79;
- al comma 3 che “I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti

dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.”;

- al comma 4 che “I Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.”;
- al comma 5 che “La Regione e gli enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), al fine di favorire l'insediamento, il mantenimento e il ripristino degli esercizi commerciali polifunzionali nelle aree di cui al comma 2.”;
- al comma 6 che “Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.”;
- al comma 7 che “Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.”;
- al comma 8 che “I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.”;
- al comma 9 che “Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.”;
-
- Richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.06..2009 mediante la quale, in conformità all'allora vigente art. 9, comma 1, L.R. n. 14/1999, vennero individuate le frazioni di Rovinella - Magrignana - come “aree fragili” nei comuni montani, al fine di consentire a tutte le imprese ivi presenti di partecipare al bando allora vigente per l'erogazione dei contributi nel settore del commercio di cui alla L. n. 266/97 Azione 1;
- Preso atto che, con legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 si è proceduto, tra l'altro, alla sostituzione del sopracitato articolo 9 della L.R. n. 14/1999;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 mediante la quale sono stati definiti, ai sensi del novellato comma 3, del citato articolo 9, i criteri per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, nonché i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio;
- Dato atto che i criteri definitivi con la sopra richiamata delibera di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 prevedono, in particolare:
- che nell'ambito dei propri territori, i Comuni individuano le aree con popolazione residente, inferiore a 3.000 abitanti, soggette a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e di servizi, sulla base della presenza, nell'area di riferimento, di un numero massimo di tre esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) ogni

1.000 abitanti, secondo il seguente rapporto:

$\frac{n. \text{ esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) dell'area}}{n. \text{ abitanti dell'area}} \leq 0,003$
--

- che sono considerate, comunque, zone soggette a fenomeni di rarefazione commerciale le aree con popolazione residente fino a 350 abitanti, nelle quali sia presente un solo esercizio commerciale del settore merceologico alimentare (o misto).
 - che i dati relativi alla popolazione residente e al numero degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) devono riferirsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della trasmissione, alla Regione Emilia-Romagna, del suddetto provvedimento.
 - che laddove le suddette aree non corrispondano all'intero territorio comunale, saranno individuate in base alla delimitazione ai fini censuari dei "centri abitati" o "nuclei abitati" o "aree sub comunali di censimento" (unità di decentramento amministrative e/o toponomastiche, quali circoscrizioni o frazioni), come definiti dall'Istat;
- Viste altresì le delibere di Giunta Regionale:
- n. 562 del 15.04.2019, con la quale è stato prorogato al 15 maggio 2019 il termine per la trasmissione alla Regione Emilia – Romagna da parte dei Comuni dell'atto di individuazione delle aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale;
 - n. 863 del 31.05.2019, con la quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 25 giugno 2019, data oltre la quale gli atti pervenuti non saranno presi in considerazione;
- Ritenuto, dunque, di individuare le aree del territorio comunale interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, secondo i criteri definitivi con delibera di Giunta Regionale sopra richiamata, n. 2022 del 26/11/2018, nelle aree del Comune, già individuate come "aree fragili" con il proprio atto deliberativo sopra richiamato;
- Accertato, tramite gli uffici comunali competenti per ogni frazione del territorio, il numero degli abitanti e degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) ivi presenti alla data del 31.12.2018, come segue:

FRAZIONE	NR. ABITANTI AL 31.12.2018	NR. ESERCIZI DI VICINATO SETTORE ALIMENTARE (O MISTO) AL 31.12.2018
ROVINELLA	46	1
MAGRIGNANA	6	0

- Sentita la relazione introduttiva del Sindaco;
- Acquisito sul presente atto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, e che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti favorevoli n° 8, Astenuti n° 3 (Bonucci Nadia, Frodati Mirko, Rocchi Giovanni Battista), Contrari n°0;

DELIBERA

1. Di individuare, per le motivazioni in premessa espresse che si intendono qui integralmente richiamate, le seguenti aree del territorio comunale interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, secondo i criteri definitivi con delibera di Giunta Regionale sopra richiamata, n. 2022 del 26/11/2018:

FRAZIONE	NR. ABITANTI AL 31.12.2018	NR. ESERCIZI DI VICINATO SETTORE ALIMENTARE (O MISTO) AL 31.12.2018
ROVINELLA	46	1
MAGRIGNANA	6	0

2. Di dare atto che il capoluogo di Montecreto e la frazione di Acquaria non costituiscono al 31/12/2018 aree soggette a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo in quanto il rapporto tra il numero di esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) e il numero degli abitanti presenti nell'area interessata supera il rapporto di cui alla DGRn. 2022 del 26/11/2018 dello 0,003.
3. DI ATTESTARE CHE:
Sia per Montecreto capoluogo sia per la frazione Acquaria, i servizi presenti sono comunque inadeguati in quanto il territorio è vasto ed i residenti non riescono a raggiungere agevolmente le zone (centri abitati) servite dalle strutture commerciali e servizi, se non attraverso l'utilizzo di mezzi propri.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà oggetto di aggiornamento nel caso si riscontrino che una o più delle aree individuate non sia più rispondente ai criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 ovvero sia necessario individuare ulteriori aree rispondenti ai suddetti criteri.
5. Di rimandare integralmente ai contenuti di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018 per la definizione dei criteri e delle caratteristiche che le attività commerciali devono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio commerciale polifunzionale.
6. Di dare atto che agli esercizi commerciali polifunzionali potranno essere concesse eventuali agevolazioni da definirsi con specifiche deliberazioni e nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente.
7. Di trasmettere il presente atto al Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n° 8, astenuti n° 3 (Bonucci Nadia, Frodati Mirko, Rocchi Giovanni Battista), contrari n° 0, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per rispettare le scadenze dettate dalla Regione Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CASTELLI ANGIOLINA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 19/06/2019

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CASTELLI ANGIOLINA**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CASTELLI ANGIOLINA**